

263. SPECIALE COVID

EMERGENZA FINO AD APRILE: IL DL 14 GENNAIO 2021 N. 2

01. NOZIONE

Confermato lo stato di emergenza fino al **30 aprile 2021**, nuove limitazioni allo spostamento. Le prime disposizioni del DL 14 gennaio 2021, n. 2, composto di **6 articoli** e pubblicato sulla **GU n. 10 del 14 gennaio 2021**.

Seguiamone l'articolato.

02. ART. 1 - Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

L'articolo sposta lo stato di emergenza dal **31 gennaio al 30 aprile 2021**.

Il **comma 3** vieta ogni spostamento tra i territori delle diverse regioni (o province autonome) dal **16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021**, ovviamente salvi i motivi di salute o le comprovate esigenze lavorative o il rientro verso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Il **comma 4** conferma le limitazioni già previste dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, e comunque:

- in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito **una volta al giorno** in arco temporale **dalle 05:00 e le 22:00** e nei limiti di due persone rispetto a quelle già conviventi, con esclusione dal computo dei giovani minori di anni 14 sui quali si esercita la potestà, delle persone disabili, delle persone non autosufficienti conviventi. **Attenzione nelle regioni individuate con rischio** l'ambito dello spostamento è quello comunale rimanendo comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 5.000 abitanti (a nostro parere il riferimento legislativo di richiamo è errato).

I **successivi commi** affidano ad ordinanza del Ministro della salute l'individuazione delle regioni che si collocano in uno **scenario di tipo 1** e con livello di rischio basso (*una sorta di **zona bianca***) ove si manifesti *una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti* all'interno delle quali cessa l'applicazione delle misure di contenimento (riportate nel 2° comma dell'articolo del DL 19/2020). Con il medesimo strumento possono essere adottate misure restrittive per particolari attività rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

03. ART. 2 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le disposizioni generali dell'articolo 4 del DL 19/2020:

prevista la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro con esclusione delle contravvenzioni previste dall'art. 650 del codice penale;

se commesse in esercizio di attività la sanzione accessoria di chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni;

se violazione reiterata la sanzione amministrativa è raddoppiata e l'accessoria applicata nella misura massima.

04. ART. 3 - Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. La piattaforma tratterà i dati solo in forma aggregata.

La piattaforma può sussidiare, su istanza regionale o di provincia autonoma, le operazioni di prenotazione, registrazione e somministrazione dei vaccini.

Le diverse fasi della vaccinazione rimangono affidate agli organismi territoriali predetti.

05. ART. 4 - Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021

Con questo articolo le elezioni suppletive di Camera e Senato per seggi vacanti al dicembre dapprima previste entro il 31 marzo, si svolgeranno **entro il 20 maggio 2021**.

Le elezioni dei comuni, i cui organi sono stati sciolti, già indette per le date del 22 e 23 novembre e rinviate entro il 31 marzo sono ulteriormente rinviate **entro il 20 maggio 2021**.

06. ART. 5 - Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno

I permessi e titoli di soggiorno scadenti entro il 30 aprile 2021, conservano validità fino alla medesima data.

07. ART. 6 - Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, quindi dal **14 gennaio 2021**.